

Imposta di successione: le aliquote

4% per trasferimenti al coniuge o a parenti in linea retta (ascendenti e discendenti), da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro

6% per trasferimenti a fratelli o sorelle, da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro

6% per trasferimenti ad altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito (senza applicazione di alcuna franchigia)

8% per trasferimenti ad altri soggetti, da applicare sul valore complessivo netto trasferito (senza applicazione di franchigia)

Per i trasferimenti effettuati in favore di persone con disabilità, l'imposta si applica sul valore della quota o del legato che supera 1,5 milioni di euro.

Le altre imposte

Imposta ipotecaria

2% del valore dell'immobile (o misura fissa di 200 euro, se si hanno i requisiti per avere le agevolazioni "prima casa")

Imposta catastale

1% del valore del valore dell'immobile (o misura fissa di 200 euro, per chi ha i requisiti per avere le agevolazioni "prima casa")

Imposta di bollo

85 euro (per ciascuna circoscrizione di pubblicità immobiliare) in relazione agli immobili compresi nelle conservatorie o circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Se in dichiarazione è stata richiesta l'attestazione di avvenuta presentazione sono dovuti anche 32 euro (16 euro per la richiesta e 16 euro per l'attestazione)

Tassa per i servizi ipotecari e catastali

120 euro per ciascuna conservatoria nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione

Tributi speciali

16 euro per il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (se richiesta)



PUBBLICAZIONE A CURA
DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE
SETTORE COMUNICAZIONE
UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Capo Settore: *Sergio Mazzei*

Capo Ufficio: *Vito Rossi*

Coordinamento editoriale: *Paolo Calderone e Anna D'Angelo*
Progetto grafico: *Camilla Giacori e Claudia Iraso*

In collaborazione con la DC Servizi Fiscali

Dichiarazione e Imposta di successione

*invio più semplice,
autoliquidazione,
modalità di pagamento*

La Dichiarazione di successione

Quando e come presentarla

La dichiarazione va presentata **telematicamente** entro **12 mesi** dalla data di apertura della successione, che coincide, normalmente, con la data del decesso del contribuente.

Può essere trasmessa direttamente dagli eredi, dai chiamati all'eredità e dai legatari tramite:

- il servizio **“Dichiarazione di successione precompilata web”**, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate;
- il software **“Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”**.

In particolare, il servizio **dichiarazione di successione precompilata web** permette di compilare il modello più velocemente, offrendo una dichiarazione già parzialmente compilata con alcuni dati in possesso dell'Agenzia. All'utente basterà validare o eventualmente modificare tali informazioni.

Inoltre, senza installare alcun software, il servizio web calcola le imposte dovute e permette di versarle direttamente con la presentazione telematica della dichiarazione. Consente, infine, di richiedere la voltura catastale degli immobili.

Per accedere al servizio bisogna possedere le credenziali SPID, oppure la CIE (Carta d'Identità Elettronica) o la CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Non c'è l'obbligo di presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e ha un valore non superiore a 100.000 euro
- se non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari

La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (professionista o Caf). Infine, prenotando un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate, il contribuente può richiedere allo stesso ufficio la trasmissione telematica della dichiarazione da lui compilata.

Solo chi risiede all'estero, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica, può presentare il **modello** cartaceo. In tal caso, la presentazione deve avvenire tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Liquidazione e pagamento dell'imposta

Per le successioni aperte dal **1° gennaio 2025**, è lo stesso contribuente a dover **“autoliquidare”** l'imposta di successione, come avviene già da tempo per le altre imposte (ipotecaria, catastale, bollo) e la tassa per i servizi ipotecari e catastali.

Quindi, entro 90 giorni dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione, egli deve versare l'imposta (se dovuta).

Più precisamente, l'**imposta di successione** può essere pagata sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione, assieme alle altre somme autoliquidate, sia successivamente (ma **entro 90 giorni** dal termine di presentazione della dichiarazione).

Se la somma da versare (al netto dell'acconto) è pari o superiore a **1.000 euro** si può scegliere il versamento rateizzato, secondo le seguenti modalità:

- pagamento di un acconto almeno pari al **20%** dell'imposta da versare (da effettuare contestualmente o entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione);
- rateizzazione della restante parte:
 - in massimo **8 rate trimestrali** di pari importo, per importi fino a 20.000 euro;
 - in massimo **12 rate trimestrali** di pari importo, per importi superiori a 20.000 euro.

L'ufficio controlla la regolarità dell'autoliquidazione e, se rileva una maggiore imposta dovuta, notifica un avviso di liquidazione entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.

Altre indicazioni

Oltre all'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta, il **decreto legislativo n. 139/2024** ha previsto, tra le altre disposizioni:

- la modifica della disciplina sulla deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi;
- l'abrogazione della normativa sull'istituto del cosiddetto “coacervo successorio”;
- l'estensione dell'applicabilità dell'imposta ai trasferimenti derivanti da trust, con la possibilità di optare per la tassazione “in entrata” dell'imposta di successione rispetto al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari finali.

Ulteriori informazioni sono contenute nella **circolare n. 3** del 16 aprile 2025.

Nell'apposita **area tematica** del sito dell'Agenzia delle entrate, invece, sono disponibili:

- il link di accesso al servizio “dichiarazione di successione precompilata web” e le modalità di utilizzo
- il modello e le istruzioni per compilarlo